



Decreto Dirigenziale n. 66 del 09/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DGR N. 768 DEL 12/11/2010 - NUOVO CENTRO ECOLOGICO CAVAGNOLI DI GIOVANNI CAVAGNOLI - RIESAME DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.LGS. 209/2003 DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN NAPOLI ALLA VIA S. MARIA DEL PIANTO N. 43 (FOGLIO 59 P.LLA 189, SUPERFICIE 994 MQ) - CONFERMA D.D. N. 520 DEL 21/12/2007.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con delibera della Giunta Regionale n. 1092 del 18/03/2002 è stato approvato il progetto dell'impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli della ditta individuale Cavagnoli Salvatore, con sede legale ed impianto in Napoli alla via S. Maria del Pianto n. 43, avente una superficie di mq. 994, distinta in catasto al foglio 59 quota particella 688;
- b. che con Decreto Dirigenziale n. 2669 del 30/12/2002 è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto di cui sopra, fino alla data del 31/12/2004;
- c. che in data 22/08/2003 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, *"Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*, che all'art. 15, comma 1, dispone: *"Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data presenta alla Regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto"*;
- d. che l'articolo su citato al comma 3 dispone: *"Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la Regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilimento le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti"*;
- e. che con D.D. n. 628 del 12/09/2005 è stata volturata al "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli" l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 2669 del 30/12/2002 e rinnovata la medesima autorizzazione nelle more della conclusione del procedimento di cui al D.lgs. 209/03, attivato dalla ditta con la presentazione del progetto di adeguamento in data 20/02/2004 prot. 147052;
- f. che con D.D. n. 520 del 21/12/2007 è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento alle norme di cui al D.lgs. 209/03 dell'impianto esistente sito in Napoli alla via S. Maria del Pianto n. 43, presentato dalla ditta Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli, *"in quanto la localizzazione dell'impianto non risulta compatibile con la disciplina urbanistica vigente del Comune di Napoli"*, e contestualmente prescritta la delocalizzazione entro il termine del 21/12/2010, ai sensi dell'art. 15, comma 3, Decreto Legislativo 209/93, autorizzando in via provvisoria l'esercizio dell'impianto nelle more della delocalizzazione;
- g. che il "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli" nel termine prescritto non ha delocalizzato l'impianto, né avviato la delocalizzazione;
- h. che con istanza datata 26/01/2011, acquisita agli atti in pari data con prot. 60845, la ditta "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli" ha chiesto, ai sensi della DGR n. 768 del 12/11/2010, il riesame del progetto di adeguamento denegato con D.D. n. 520 del 21/12/2007;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi istruttoria, indetta e convocata da questo Settore per il riesame del progetto di adeguamento di cui sopra, iniziata il 16/03/2011 e conclusa il 26/09/2011 ed i cui verbali si richiamano, è stata esaminata la documentazione progettuale di cui al procedimento di primo grado, integrata con successiva documentazione presentata dalla ditta in data 26/01/2011 prot. 68845 e in data 08.08.2011 prot. 615975;
- b. che nella citata Conferenza:
 - b.1 è stato accertato che l'impianto esistente, in cui si svolge l'attività di centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, ha una estensione complessiva di mq. 994, distinto in catasto al foglio 59 quota particella 688, coperta con due tettoie adiacenti, di cui una di mq 500 e l'altra di mq 494. L'impianto dista 65 metri dal perimetro del cimitero ebraico, come riconosciuto anche dal tecnico della ditta in Conferenza di servizi, e m. 175 dal cimitero di Poggioreale. Nella documentazione agli atti relativa al procedimento di primo grado vi è una nota (definita "relazione tecnica integrativa") a firma dell'ing. Gaetano D'Ambrosio, non datata, in cui si dichiara che la superficie di cui sopra per complessivi 994 mq. *"è quota parte della p.lla 688 estesa circa 3300 mq. La restante parte della p.lla 688 e le p.lle 686 e 687 non sono specificamente utilizzate per l'attività ma costituiscono area di sosta per i"*

dependenti e per gli utenti oltre che area di manovra per gli automezzi che trasportano le auto”.

- b. 2 l'ARPAC con note acquisite agli atti con prot. n. 392509 del 18/05/11 e con prot. n. 751015 del 05/10/11 ha presentato richieste istruttorie;
- b.3 la Provincia di Napoli con nota prot. 8138 del 26/09/11, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 720907, ha espresso parere favorevole, pur evidenziando che l'impianto ricade nella zona B-Agglomerati urbani di recente formazione, sottozona Bb-Espansione recente del PRG del Comune di Napoli ed all'interno della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale e che la valutazione di tali aspetti urbanistici è in capo al Comune;
- b.4 è stato accertato che la concessione edilizia in sanatoria, con allegati grafici ed elaborati progettuali, rilasciata dal Comune di Napoli Direzione Centrale VI con Disposizione Dirigenziale n. 515 del 3 novembre 2008 al sig. Bruno Cavagnoli – trasmessa dalla ditta in data 08/08/2011 – ad oggetto un corpo di fabbrica formato da cinque capannoni per una superficie complessiva di mq. 966,27 e un volume complessivo vuoto per pieno di mc. 5.161,00, catastalmente individuati al foglio 1 p.lla 189 sub da 104 a 108, non riguarda l'impianto di autodemolizione de quo;
- b. 5 è stato accertato che la concessione edilizia in sanatoria rilasciata con D.D. n. 335 del 3 agosto 2011 dal Comune di Napoli Direzione Centrale VI al titolare dell'impianto di demolizione sig. Giovanni Cavagnoli e ai sigg. Cavagnoli Carmela, Cavagnoli Bruno, Cavagnoli Patrizia e Cavagnoli Fabio - trasmessa dalla ditta in data 08/08/11 - ha ad oggetto due manufatti, parte in muratura e parte in struttura metallica, destinati ad uso industriale e artigianale, contraddistinti nei grafici allegati al provvedimento comunale con le lettere B e D. In particolare: il corpo B, con accesso dal civico n. 43, è un manufatto in struttura metallica, di solo piano terra, avente una superficie utile di mq. 72,00 e volume vuoto per pieno mc 266,00; il corpo D, con accesso dal civico n. 39, è un corpo di fabbrica con struttura in cemento armato, di solo piano terra, avente una superficie utile di mq. 132,00 e un volume vuoto per pieno di mc. 597,00. Le suddette unità sono identificate catastalmente al foglio 1 particella 189 sub 2, corpo D, e sub 3, corpo B. In tali corpi di fabbrica, non rientranti nella superficie dell'impianto autorizzato con DGR n. 1092 del 18/03/2002, sono ubicati gli uffici e i servizi, come risulta dalla relazione prodotta dall'ing. Gaetano D'Ambrosio, acquisita agli atti con prot. 60845 del 26/01/2011, che conferma quanto dichiarato nella relazione tecnica integrativa agli atti del procedimento di primo grado;
- b.6 il Comune di Napoli - Dipartimento Pianificazione Urbanistica con nota PG/2011/560720 del 09/09/2011, acquisita in pari data con prot. n. 681413, ha attestato: *“che l'ubicazione dell'immobile ove viene svolta l'attività di autodemolizione ricade in zona B-Agglomerati urbani di recente formazione, sottozona Bb-Espansione recente; che tale attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di compatibilità con il tessuto edilizio circostante, risulta compatibile rispetto alla disciplina urbanistica vigente; che il sito non rientra nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 209/03”*. Nella nota si attesta inoltre che *“con deliberazione di Giunta Comunale n. 1779 dell'8 novembre 2010 è stato approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Attuativo del Parco Cimiteriale di Poggioreale. In tale Piano l'area dell'impianto è esterna al perimetro del citato PUA ma ricade parzialmente nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale, come risulta dal Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2005, ed è sottoposta al vincolo di inedificabilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 – edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali – della L. 166/02. All'interno della zona di rispetto cimiteriale, per gli edifici esistenti, purché legittimi, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia con la possibilità, nel caso di interventi funzionali, di ampliamento nella misura massima del 10% del volume. La compatibilità urbanistica, pertanto, resta subordinata alla verifica della regolarità edilizia da parte dei Servizi preposti e al parere preventivo del Servizio Progetto Attività Cimiteriali per quanto di competenza”*;
- b.7 il rappresentante del Comune di Napoli - Servizio Autonomo Servizi Cimiteriali, presente nella seduta della Conferenza del 26/09/11, ha dichiarato che *“la tettoia, non rientrante nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Ufficio Condono, di cui alle disposizioni dirigenziali n.*

515 del 3.11.2008 e n. 335 del 3.8.2011, ricade nella fascia di rispetto pari a 100 metri, deputata ad un eventuale ampliamento del cimitero di Poggioreale. La restante parte dell'impianto, rientrando nei provvedimenti autorizzativi citati, ricade nell'ulteriore fascia di 100 metri, che in aggiunta alla precedente costituisce i 200 metri di cui all'art. 28 della legge 166/02";

- b.8 il tecnico della ditta, ing. Gaetano D'Ambrosio, ha dichiarato "che l'impianto è stato autorizzato in data antecedente all'entrata in vigore della legge 166/2002 e al PR cimiteriale del 2004; che l'art. 28 della citata legge consente di derogare alla distanza dei 200 metri della fascia di rispetto fino a una distanza di m. 50, elencando specificamente le varie fattispecie, tra le quali rientra l'impianto Cavagnoli; che il progetto dell'impianto è stato autorizzato con DGR Campania n. 1092 del 18/03/2002 ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, oggi sostituito dall'art. 208 D.Lgs 152/2006, il quale al comma 6 stabilisce che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; che l'approvazione del progetto in Conferenza nel 2002 ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, distante circa m. 65 dal muro perimetrale del Cimitero ebraico, in deroga quindi alla distanza dei 200 metri della fascia di rispetto";
- b.9 l'ASL Napoli 1 Centro ha espresso parere non favorevole, in quanto l'impianto ricade nella fascia di rispetto cimiteriale di m. 200, gravata da vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 28 della legge 166/02, evidenziando che "il vincolo cimiteriale di m. 200 dal muro perimetrale del cimitero può essere ridotto dal Comune a m. 50 solo per la realizzazione di opere pubbliche";
- b.10 l'avv. Raffaele Leone, in qualità di legale della ditta, ha dichiarato che "solo nel corso della presente procedura è stato sollevato, con carattere di assoluta inderogabilità, l'esistenza formale ma non oggettivamente rilevante di un vincolo cimiteriale, che ha subito solo successivamente interventi normativi che, non potendosi ritenere con efficacia retroattiva, dovrebbero avere oggi un carattere di deroga cogente rispetto a qualsivoglia altra valutazione giuridica, amministrativa, di legittimità. Tanto non può essere, sia per la stessa normativa attualmente vigente, che, come evidenziato anche dall'architetto Santarelli (del Dipartimento Urbanistico del Comune di Napoli) nel suo parere del 9.9.11, laddove dichiara la possibilità di interventi all'interno della zona di rispetto cimiteriale, sia dal particolare, oggettivamente valutabile, che, come risulta dal rilievo aerofotogrammetrico della zona, solo una piccola parte di circa 30 metri interesserebbe la zona di vertice della proprietà Cavagnoli, sebbene tra detto vertice e il muro di cinta del cimitero ebraico non solo esiste una scarpata di circa 60 metri, nonché il piano stradale di via S. Maria del Pianto e quindi in aderenza al muro di cinta laterale del cimitero ebraico esiste una proprietà attualmente adibita a discarica dell'attività dell'ASIA di Napoli. Gli interventi orogenici, la strada, lo stesso progetto di edificazione della linea ferroviaria che dovrebbe transitare nei 100 metri di rispetto richiamati nel corso della presente Conferenza di servizi inducono questo difensore in punto di diritto a ritenere non cogente l'eccezione, del resto immotivata in fatto di diritto, sia del parere negativo dell'ASL NA 1 quanto del rappresentante del Comune, dott. De Giacomo, per cui si confida nel favorevole accoglimento dell'istanza di riesame".

RILEVATO ALTRESI'

- a.1 che l'ARPAC, successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi, con nota prot. 38709 del 24 ottobre 2011, acquisita in data 26/10/11 con prot. 807503, vista la documentazione presentata dalla ditta, ha evidenziato il superamento nell'impianto dei valori limite di emissioni sonore in tutte le postazioni di rilevamento;
- a.2 che, successivamente alla conclusione della citata CdS, con nota prot. 623841 del 05/10/11, acquisita agli atti con prot. n. 759374 del 7/10/11, il Comune di Napoli - Servizio Autonomo Servizi Cimiteri ha comunicato che "per le aree di che trattasi, esterne al perimetro del PUA, non è previsto alcun ampliamento del cimitero di Poggioreale, nella fascia di 100 m. a ciò riservata. In essa, così come negli ulteriori m. 100, vige comunque quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 della legge 166/2002";

- a.3 che questo Settore con nota prot. 831365 del 04/11/2011, indirizzata alla Direzione Centrale VI Riqualificazione Urbana, al Servizio Autonomo Servizi Cimiteriali e al Dipartimento Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli – vista la contraddittorietà del parere del Dipartimento Pianificazione Urbanistica che da un lato ha dichiarato che l'attività è compatibile con la disciplina urbanistica vigente e dall'altro ha affermato che l'impianto ricade parzialmente nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta - ha chiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 legge 241/90 e s.m.i. l'espressione di un parere unico, chiaro ed inequivocabile sulla compatibilità dell'impianto esistente con il territorio di riferimento, costituito dal sito del Parco Cimiteriale di Poggioreale;
- a.4 che il Comune di Napoli - Dipartimento Pianificazione Urbanistica con nota prot. PG/2011/734566 del 11/11/2011, acquisita agli atti con prot. n. 855953 del 14/11/2011, in riscontro alla suindicata nota di questa Amministrazione, nel ribadire che l'area interessata ricade in parte (la particella 189 foglio 59) nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale, come risulta dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2005, pertanto, sottoposta al vincolo di inedificabilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 28, edificabilità delle zone limitrofe ed aree cimiteriali, della L. 166/02 - ha espresso parere non favorevole;
- a.5 che il Comune di Napoli Dipartimento Pianificazione Urbanistica successivamente con nota prot. PG/2011/790754 del 30/11/2011 - a firma congiunta del direttore del Servizio Autonomo Servizi Cimiteriali, del dirigente del Servizio Pianificazione Esecutiva Aree di Recente Formazione e del dirigente dell'Unità di Progetto Condono Edilizio - ha espresso parere non favorevole con la seguente motivazione:
- a.5.1 *"Come da Piano Regolatore dei Cimiteri, approvato con Delibera C.C. n. 35 del 01/03/2005, la fascia di rispetto dei 100 metri, come da cartografia, è sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 28 comma 1 della legge 166/02. All'interno della fascia di rispetto di cui sopra sono consentiti, per gli edifici legittimamente realizzati, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con la possibilità, nel caso di interventi funzionali, di ampliamento nella misura massima del 10%. Da un primo esame delle domande di concessione in sanatoria agli atti, risulta che il sig. Cavagnoli ha presentando più domande di condono edilizio, di cui due ancora non definite. Per quanto attiene alle due domande già definite ed in particolare quella oggetto di disposizione dirigenziale n. 515 del 03/11/08, relativa esclusivamente ai manufatti denominati 1, 2, 3, 4 e 5, dovrà essere oggetto di riesame, previa comunicazione alla parte di riapertura del procedimento, in quanto rientranti parzialmente nella fascia di inedificabilità assoluta".*
- a.6 che il Comune di Napoli Direzione Centrale VI - Unità di Progetto Condono Edilizio con nota prot. 793474 del 30/11/11, acquisita agli atti con prot. n. 914875 del 01/12/2011, ad integrazione del parere congiunto di cui al punto precedente ha comunicato che: *"a seguito di ulteriori approfondimenti è emerso che, a rettifica di quanto dichiarato nel citato parere, fermo restando l'esistenza di più domande di condono edilizio presentate negli anni dai sigg. Cavagnoli Salvatore, Antonio e Bruno ai civici dal 39 al 43 della via S. Maria del Pianto, allo stato risultano definite n. 3 domande di condono come di seguito riportato:*
- *pratica n. 2782/8/86 ai sensi della legge 47/85 per la quale è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria con Disposizione Dirigenziale n. 335 del 03/08/11;*
 - *pratica n. 9578/95 ai sensi della legge 724/94 per la quale è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria con Disposizione Dirigenziale n. 308 del 15/07/2008;*
 - *pratica n. 9579/95 ai sensi della legge 724/94 per la quale è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria con Disposizione Dirigenziale n. 515 del 03/11/08".*

Nel confermare il parere non favorevole espresso congiuntamente ad altri uffici l'Unità Progetto Condono edilizio ha ribadito che *"il permesso di costruire in sanatoria rilasciato con Disposizione Dirigenziale n. 515 del 03/11/2008 sarà oggetto di riesame perché i manufatti denominati 1, 2 ,3 ,4 e 5 sono parzialmente rientranti nella fascia di rispetto cimiteriale";*

- a.7 che in data 18/11/2011 con prot. n. 877658 la ditta ha trasmesso stralcio aerofotogrammetrico, allegato alla perizia giurata dell'ing. Gaetano D'Ambrosio, da cui si rileva che l'impianto dista m. 60 dal cimitero israelita e m. 175 dal cimitero di Poggioreale;
- a.8 che con propria nota prot. 924837 del 05/12/2011 questo Settore ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 s.m.i., alla ditta "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli" la sussistenza di motivi ostativi all'approvazione del progetto di adeguamento perché "l'impianto esistente di cui si tratta - avente una superficie pari a 994 mq. (foglio 59 quota p.lla 688) e il cui progetto di adeguamento al D.Lgs. 209/03 è stato denegato con D.D. n. 520 del 21.12.2007 - ricade interamente nella fascia di rispetto del Parco Cimiteriale di Poggioreale, in quanto dista dal perimetro del cimitero israelitico 65 m., mentre gli uffici, oggetto del condono in sanatoria (non facenti parte dell'impianto esistente) rilasciato dall'Ufficio condono Edilizio del Comune di Napoli con D. D. n. 335 del 03.08.11 si trovano a una distanza di m. 170 circa da detto cimitero israelitico, così come rappresentato in Conferenza di Servizi e come risultante dalla relazione riepilogativa con allegati grafici presentata dal tecnico della ditta in data 18.11.2011, acquisita in pari data con prot. 877658";
- a.9 che la ditta con nota datata 12.11.2011, acquisita agli atti prot. 952591 del 15.12.11, ha presentato le proprie controdeduzioni, allegando una relazione tecnica a firma dell'ing. Gaetano D'Ambrosio con allegata planimetria generale, in cui sostiene: a) il progetto di adeguamento presentato non prevede nuove costruzioni e che tutti i manufatti esistenti nell'area dell'impianto risultano legittimamente realizzati con i relativi titoli abilitativi. Gli stessi manufatti sono stati approvati in conferenza di servizi ai sensi degli art. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 nell'anno 2001 e il procedimento si è concluso con l'autorizzazione rilasciata con DGRC n. 1092 del 18.03.2002; b) l'impianto è preesistente sia alla legge 166/02 sia al PUA del 2005; c) l'impianto è munito per l'intera sua consistenza di titoli abilitativi, permesso di costruire in sanatoria n. 335 del 03/08/2011, DIA n. 1443 del 27/11/2000, DIA n. 1601 del 10/06/2003, tutti in essere e mai revocati o annullati; d) il progetto di adeguamento presentato nel 2006 è una ratifica dell'attuale consistenza dell'impianto con piccoli interventi di manutenzione che non risultano in contrasto con la norma che prevede addirittura l'ampliamento, sebbene contingentato, dei volumi esistenti; e) contrariamente a quanto contenuto nella nota regionale sull'assenza di corpi di fabbrica condonati con D.D. 335/2011, il citato provvedimento comunale ha sanato alcuni corpi di fabbrica, tra cui anche gli uffici e i servizi dell'impianto.

SI PRENDE ATTO

- a. che l'impianto di autodemolizione e rottamazione di autoveicoli, autorizzato con DGR n. 1092 del 18/03/2002, dell'estensione complessiva di mq 994, dista 65 m. dal cimitero israelitico, è stato coperto con due tettoie realizzate con DIA e, per quanto certificato dal Comune di Napoli e rappresentato anche dall'ASL, ricade nella fascia di rispetto dei 100 metri e si trova, pertanto, in area sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 338 Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall'art. 28 comma 1 della legge 166/02;
- b. che i corpi di fabbrica oggetto del permesso di costruire in sanatoria rilasciato con D.D. n. 335/2011 vengono utilizzati dalla ditta "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli" per uffici e servizi dell'impianto di autodemolizione;
- c. che i corpi di fabbrica oggetto del permesso di costruire in sanatoria rilasciato con D.D. 515/2008, trasmesso dalla ditta alla Conferenza con nota acquisita in data 08/08/2011 prot. 615975, non vengono considerati in quanto non facenti parte neanche indirettamente dell'impianto.

CONSIDERATO

- a. che quanto affermato dalla ditta, attraverso i suoi tecnici e il suo legale, anche nella memoria presentata in riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis legge 241/90 - e cioè che trattasi di impianto preesistente, munito per l'intera sua consistenza di titoli abilitativi, la legittimità dei cui manufatti è stata sancita dall'approvazione del progetto nell'anno 2002 - non è pertinente per i motivi di seguito argomentati:
- a.1 la presentazione da parte della ditta del progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi del D.lgs. 209/03 con istanza acquisita in data 20/02/2004 al prot. n. 147052, avvenuta peraltro in ossequio ai dettami del citato decreto legislativo, legittima la necessità di un controllo amministrativo e tecnico dell'impianto da parte della competente Regione alla stregua della normativa vigente e della compatibilità dell'area e dell'impianto ivi insistente con l'attività di autodemolizione. E' il D. Lgs 209/03 - che all'art. 15 comma 3 si riferisce ad impianti esistenti ed in esercizio (quindi muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 *ratione temporis* applicabile) – ad attribuire alla competente Regione la facoltà discrezionale di non consentire la prosecuzione dell'attività esistente nell'attuale sito e di disporre la delocalizzazione dell'impianto qualora non risultino rispettati i requisiti relativi alla localizzazione;
- a.2 fermo restando quanto evidenziato al punto precedente, l'approvazione del progetto o dell'impianto di demolizione di autoveicoli all'allora ditta individuale Cavagnoli Salvatore, di cui alla DGR n. 1092 del 18 marzo 2002, e la conseguente autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 2669 del 30.12.2002 – successivamente rinnovata - è avvenuta sulla base di un'Ordinanza commissariale n. 257 del 31/10/2000, che disponeva il rilascio fino al 31/12/2002 per le attività di autodemolizione già esistenti e non localizzate in zona ASI o PIP, e del parere del Comune di Napoli reso nella Conferenza di servizi del 30/01/2002 con cui lo stesso dichiarava che l'attività potesse essere svolta fino al 31/12/2002 e che oltre tale data dovesse delocalizzarsi in zona industriale;
- a.3 l'allora ditta individuale Cavagnoli Salvatore ha presentato le DIA n. 1443 del 27/11/2000 e n. 1601 del 10/06/2003 per edificare in una zona (distante 65 m. dal cimitero) in cui la normativa urbanistica ed edilizia, da quanto dichiarato dal Comune, non attribuisce al privato lo *ius aedificandi*, in quanto trattasi di zona di inedificabilità assoluta;
- a.4 che il Comune di Napoli, pur in presenza del prodursi di titoli abilitativi in conseguenza delle DIA e dell'assenza dell'attivazione dei poteri di autotutela, in Conferenza di Servizi ha espresso parere negativo – motivato con la presenza del vincolo cimiteriale – manifestando, alla fine, l'interesse a un corretto assetto del territorio ed al rispetto della pianificazione urbanistica;
- b. che le ragioni rappresentate dal Comune di Napoli, nel cui territorio ricade l'impianto, nonché dall'Asl finalizzate agli aspetti igienico-sanitari sono ritenute da questa Regione prevalenti e giustificano la scelta di disporre la delocalizzazione dell'impianto in zona compatibile;
- c. che la legittimità del provvedimento di diniego n. 520 del 21/12/2007, nonché del successivo decreto n. 312 del 05/11/2009 di revoca dell'autorizzazione provvisoria all'attività fino al 21/12/2010 del centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, gestito dal "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli", è stata riconosciuta dal TAR Campania Sez. I, che con sentenza n. 168 del 13/01/2012 ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta avverso i citati decreti;

RITENUTO, in base alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di servizi e per quanto su considerato, di confermare per la non compatibilità sito/impianto il D.D. n. 520 del 21/12/2007, con cui è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D. Lgs. 209/03 dell'impianto della ditta "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli", sito in Napoli alla via S. Maria del Pianto n. 43, e disposta la delocalizzazione entro il 21/12/2010;

VISTI

il D. Lgs. n. 209 del 24/06/2003 s.m.i;
l'art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27/07/2007;
la Delibera di G.R. n. 768 del 12/11/2010;
il Decreto n. 9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05;

in conformità dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e confermato:

1. **confermare**, per la non compatibilità sito/impianto, il D.D. n. 520 del 21/12/2007 con cui è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D. Lgs. 209/03 dell'impianto della ditta "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli", sito in Napoli alla via S. Maria del Pianto n. 43;
2. **notificare** il presente atto alla ditta "Nuovo Centro Ecologico Cavagnoli di Giovanni Cavagnoli",
3. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC, all'ASL NA 1, al PRA e all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
4. **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC 05, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi